LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 127/22: "Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nelle Marche e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)", NUOVA TITOLAZIONE: "Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)";

Udito il relatore Marinelli;

Preso atto delle risultanze della discussione;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Renzo Marinelli

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 127/2022, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: «Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nelle Marche e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)». Nuova titolazione: «Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 38 del 23 febbraio 2023;

Visto l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 10 marzo 2023:

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 marzo 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

II Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 127/2022, ad iniziativa dei consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, concernente: «Disciplina di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nelle Marche e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)». Nuova titolazione: «Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 22 del 24 febbraio 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Paola Bichisecchi e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 10 marzo 2023;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 10 marzo 2023;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

In considerazione della pesante crisi energetica che stiamo vivendo e che la durata delle concessioni in Italia è di gran lunga inferiore rispetto alla media europea, si ritiene opportuno che la legge regionale tenga conto delle concessioni in essere, che devono essere salvaguardate, e preveda una proroga delle stesse di durata adeguata rispetto agli investimenti effettuati e da effettuare.

Prevedere questa possibilità significherebbe dare modo a chi oggi è titolare di concessione, riprogrammare i propri investimenti e continuare a produrre energia in un momento dove in tema di politica energetica è centrale a tutti i livelli di governo.

II Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

Contesto normativo sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

A livello europeo, con l'adozione della direttiva 96/92/CE, il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia ha ricevuto un impulso determinante: è con tale normativa, infatti, che il legislatore comunitario stabilisce regole comuni relativamente a produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

La direttiva lascia tuttavia agli Stati membri la scelta delle più opportune modalità di attuazione di tali principi.

In realtà l'attuazione della direttiva nel corso nei vari Paesi europei risulta essere estremamente variegata.

In primo luogo va segnalato che l'Italia è uno dei pochi Paesi a ricorrere a meccanismi di gara per l'assegnazione ed i rinnovi. In Europa solo Italia, Francia e Spagna hanno aperto al mercato idroelettrico alla concorrenza. In realtà, la Francia sta trovando dei sistemi per rafforzare alcuni dei suoi best performers nazionali (es. prolungamento delle concessioni).

Un'altra differenza che si registra riguarda la soglia in quanto non vi è un valore uniforme per distinguere tra grandi e piccole derivazioni. In Italia la soglia è di 3 MW, in Germania 1 MW, in Francia 4,5 MW, in Spagna 5MW e in Austria le piccole si attestano sotto i 10 MW.

Inoltre, l'Italia registra una durata massima delle concessioni idroelettriche tra le più basse in Europa pari a 20-40 anni, prorogabili dalle Regioni di altri 10 anni. Negli altri Paesi europei la situazione è molto differente: in alcuni si arriva a 75 anni (ad es. Francia, Portogallo e Spagna); in altri la durata è addirittura illimitata (ad es. Finlandia e Svezia).

Pertanto, le imprese italiane del settore si trovano a concorrere in un contesto europeo disomogeneo, in assenza di reale concorrenza all'interno dell'UE, consentendo ai competitors europei di entrare nel mercato italiano ma in assenza di reciprocità.

In Italia la normativa di riferimento fondamentale per il settore in esame è rappresentata dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il

mercato interno dell'energia elettrica - c.d. decreto Bersani). Tale decreto ha introdotto per la prima volta in Italia la liberalizzazione del mercato dell'energia che, fin dalla nazionalizzazione del 1962, era di fatto monopolistico, prevedendo tra l'altro, all'articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato al principio della concorrenza.

Recentemente il legislatore è intervenuto con la legge 118/2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021". Il novellato articolo 12 ha "regionalizzato" l'idroelettrico introducendo importanti novità:

- emanazione di una legge regionale che definisca modalità e procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- determinazione con legge regionale del canone a carico dei concessionari quale corrispettivo dell'utilizzo della derivazione a scopo idroelettrico;
- alla scadenza delle attuali concessioni e nei casi di loro decadenza o rinuncia, le opere cosiddette "bagnate" (opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, canali adduttori dell'acqua, condotte forzate e canali di scarico) di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933 passano senza compenso in proprietà delle Regioni, in stato di regolare funzionamento (c.d. regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche), con eventuale corresponsione di un indennizzo.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

(articolo 3ter della legge regionale n,3/2015- art. 84 del regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

La disposizione descrive l'oggetto e le finalità della legge.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 2 bis (Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali)

La disposizione detta la disciplina da applicare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche interregionali, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, comma 1 ter, lettera p).

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Regime delle opere e dei beni)

La disposizione prevede, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche o nei casi di cessazione delle medesime, il passaggio, a titolo gratuito, nella proprietà della Regione delle c.d. "opere bagnate" (dighe, condotte etc) e la possibilità di acquisto delle c.d. "opere asciutte" ad un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo specifici criteri dettati dall' articolo 12, comma 1 ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 (Ricognizione delle opere e dei beni)

La disposizione prevede l'onere a carico del concessionario uscente di redigere, prima della scadenza della concessione o negli altri casi di cessazione, un rapporto di fine concessione contenente la ricognizione delle opere e dei beni, descrivendone in modo analitico il contenuto.

Art. 5 (Derivazioni che interessano più Regioni)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 6 (Durata delle concessioni)

La disposizione regolamenta la durata delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, nel rispetto della normativa statale in materia.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Valutazioni preliminari)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, pone a carico della Giunta regionale l'onere di accertare, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione delle concessioni in oggetto, se sussiste un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 (Modalità di assegnazione delle concessioni)

La disposizione individua le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione del disposto dell'articolo 12, comma 1 bis, del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9 (Società a capitale misto pubblico e privato)

La disposizione in esame disciplina la specifica ipotesi in cui la Regione intende assegnare una concessione di grande derivazione idroelettrica ad una costituenda società a capitale misto pubblico-privato, in attuazione dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, comma 1 bis, lettera b)

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Assegnazione della concessione mediante forme di partenariato pubblico privato)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 11 (Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 12 (Procedure di assegnazione)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 12 bis (Procedimento unico di assegnazione)

La disposizione dispone che, ai sensi dell'art. 12, comma 1-ter, lett.m), l'assegnazione delle concessioni in oggetto avviene mediante un procedimento unico, specificandone i termini di avvio e di conclusione ed i soggetti titolati a partecipare.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13 (Indizione della procedura)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 13 bis (Fasi del procedimento unico)

La disposizione declina le varie fasi del procedimento unico di assegnazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 (Requisiti di ammissione)

La disposizione specifica i requisiti di ammissione dei soggetti che intendono partecipare alla procedura di assegnazione delle concessioni in oggetto.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15 (Contenuti del bando)

La disposizione specifica i contenuti del bando di assegnazione.

Art. 16 (Contenuti dell'istanza)

La disposizione individua i contenuti dell'istanza di partecipazione alla procedura di assegnazione.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 bis (Verifica di ammissibilità e di completezza documentale)

La disposizione pone a carico della struttura organizzativa regionale competente l'onere di effettuare una verifica di ammissibilità e completezza documentale delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione, dettandone le modalità.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16 ter (Commissione giudicatrice)

La disposizione prevede la costituzione presso la Giunta regionale di una Commissione giudicatrice che dovrà compiere l'istruttoria necessaria a selezionare la migliore proposta progettuale, tramite la predisposizione di una graduatoria finale, specificandone la composizione e le modalità di designazione dei componenti.

Effetti finanziari: La previsione della suddetta Commissione, nel triennio vigente, non comporta oneri a carico del bilancio 2023/2025 considerato che l'attività posta a suo carico verrà espletata in relazione al rinnovo delle concessioni in essere la cui scadenza è fissata per il primo aprile 2029. La spesa, per gli anni successivi al triennio considerato, sarà sostenuta mediante impiego delle risorse autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 17 (Criteri di valutazione)

La disposizione individua i criteri di valutazione che la Commissione giudicatrice deve seguire per selezionare la migliore proposta progettuale.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 bis (Consultazioni)

La disposizione disciplina la fase delle consultazioni che la struttura organizzativa regionale competente deve effettuare sul progetto selezionato dalla Commissione giudicatrice come migliore. **Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art 17 ter (Conferenza di servizi)

La disposizione pone a carico della struttura organizzativa regionale competente, effettuate le consultazioni, l'onere di convocare una conferenza di servizi, specificando la composizione e le modalità di funzionamento.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17 quater (Provvedimento unico di concessione)

La disposizione dispone che la struttura organizzativa regionale competente, al termine della conferenza di servizi, adotta la determinazione motivata di conclusione della medesima che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18 (Obblighi e limitazioni gestionali)

La disposizione individua gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), lettera g), del d.lgs. 79/1999

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19 (Miglioramenti energetici)

La disposizione individua i miglioramenti minimi in termini energetici da raggiungere ai sensi dell' articolo 12, comma 1- ter, lettera h), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20 (Miglioramento e risanamento ambientale)

La disposizione specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale di cui articolo 12, comma 1- ter, lettera i), del d.lgs. 79/1999.

Art. 21 (Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

La disposizione detta le misure di compensazione ambientale e territoriale da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, ai sensi dell'articolo 12, comma 1- ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22 (Clausole sociali)

La disposizione dispone che nelle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche trovano applicazione le clausole sociali, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera o), del d.lgs. 79/1999.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23 (Cessione gratuita di energia)

La disposizione, in attuazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, pone a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche l'onere di corrispondere alla Regione annualmente una somma pari a 220 KWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione da destinare per il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione.

Effetti finanziari: Le entrate derivanti dalla disposizione in esame sono scorporate dalla componente variabile del canone di cui all'articolo 25. Tale meccanismo comporta una compensazione all'interno delle entrate relative alla componente variabile, peraltro già calcolata e ricompresa nel complesso delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, come dettagliato all'articolo 25.

Art. 24 (Provvedimento di concessione)

La disposizione è stata soppressa.

Art. 25 (Canoni di concessione)

La disposizione prevede che i concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione un canone, articolato in una parte fissa e in una variabile, quantificando altresì la componente fissa in 40 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione e dettando specifiche modalità di calcolo della parte variabile, in attuazione dell' art. 12, commi 1- quinquies e 1-septies del d.lgs. 79/1999 e delle delibere dell'Autorità di Regolazione per

Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Effetti finanziari: La disposizione comporta un incremento di entrata rispetto a quella accertata sulla base della normativa regionale vigente.

Di seguito si riporta la sintesi delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo.

Canoni applicati a le- gislazione vigente	Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota fissa	Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota variabile	Incremento stanziamento capitolo di entrata
(a)	(b)	(c)	(b+c-a)
1.648.000,00	3.722.282,80	1.256.270,45	3.330.553,25

Art. 26 (Destinazione dei canoni di concessione)

La disposizione individua i soggetti beneficiari degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni, prevedendo anche una ripartizione in quote delle maggiori entrate. **Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27 (Garanzie)

La disposizione disciplina le garanzie che l'assegnatario, alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica, é tenuto a presentare.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 (Cessazione della concessione)

La disposizione normativa disciplina le ipotesi di cessazione delle concessioni idroelettriche. **Invarianza:** La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28 bis (Sanzioni amministrative)

La disposizione contiene la disciplina delle sanzioni amministrative che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a pagare in caso di inadempimento agli obblighi di legge. **Invarianza finanziaria**: la disposizione non ha effetti sul bilancio 2023-2025 in quanto l'irrogazione di sanzioni amministrative è collegata ad eventuali inadempimenti destinati a verificarsi nel periodo successivo al triennio finanziario considerato.

Art. 28 ter (Clausola valutativa)

La disposizione contiene la clausola valutativa.

Invarianza: La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29 (Disposizioni finanziarie)

Gli effetti delle nuove disposizioni sul bilancio sono stati valutati sulla base delle concessioni esistenti, considerato che non è previsto, nel triennio di riferimento del bilancio medesimo, il rilascio di nuove concessioni; che tutte le concessioni in essere scadono il 1 aprile del 2029 e che, nella fase attuale, non sono in corso procedimenti di decadenza o rinuncia.

Le nuove disposizioni, in particolare, ridefiniscono, in attuazione della normativa statale, la disciplina dei canoni, introducendo una quota fissa pari ad euro 40,00 in relazione alla potenza espressa e una quota di parte variabile in relazione al ricavo generato. Attualmente, invece, è previsto un canone unico pari ad euro 15,50 al kW ai sensi dell'articolo 46 della citata l.r. 5/2006, così come modificato dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)".

Ciò comporta un significativo incremento delle entrate.

Per effettuare i relativi calcoli sono stati utilizzati i dati forniti dal Servizio regionale competente. La differenza tra la nuova disciplina e quella attuale dà luogo ad una maggiore entrata rispetto allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025 di seguito illustrata:

Titolo/ Tipologia/	capitolo	denominazione	Incremento stanzia- mento anno 2024	Incremento stanzia- mento anno 2025	Nota
Titolo 3/ Tipologia 01	1301030005	PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - CANONI GRANDI DERI- VAZIONI ED INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 BIS DELLA L.212/03	3.330.553,25	3.330.553,25	Maggiore entrata iscritta con questa legge ad incre- mento della quota già stanziata nel bi- lancio 2023/2025

Ai sensi del comma 2, le nuove disposizioni destinano le entrate al finanziamento di interventi, posti a carico della Regione o dei comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, concernenti prevalentemente il settore energetico e la tutela del territorio e dell'ambiente, secondo le percentuali indicate all'articolo 26, iscrivendo le relative spese a carico delle corrispondenti Missioni e Programmi, come di seguito specificato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	Denominazione	Stanziamento da iscrivere nel 2024	Stanziamento da iscrivere nel 2025	
Missione 17/ Programma 01 / Titolo 2	CNI		1.665.276,63	1.665.276,63	Stanziamento da is- crivere nel bilancio vigente
Missione 18/ Programma 1 / Titolo 2	CNI		1.498,748,96	1.498,748,96	Stanziamento da is- crivere nel bilancio vigente
Missione 9/ Programma 06 / Titolo 2	CNI		166.527,66	166.527,66	Stanziamento da is- crivere nel bilancio vigente
		TOTALE	3.330.553,25	3.330.553,25	

Il comma 3 rimanda alle leggi di approvazione dei singoli bilanci di previsione l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa, in relazione all'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 30 (Norme transitorie e finali)

La disposizione detta le disposizioni transitorie e finali.

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 127/2022 avente ad oggetto" Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica9

(art.3ter della l.r.3/2015 -art.84, comma 4 del Regolamento Interno)"

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale La proposta di legge appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale ed in particolare con riferimento alle seguenti Direttive europee:

- 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- -2000/60/CE 23 ottobre 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Si evidenzia che, per il diritto europeo, la gestione di centrali per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della Direttiva Servizi 2006/123/UE (c.d. direttiva Bolkenstein) e dell'articolo 49, sulla libertà di stabilimento, ed articolo 57 sulla definizione di servizi, del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE).

Analisi della
compatibilità
dell'intervento
con il quadro normativo
nazionale e con i
principi costituzionali

La proposta di legge appare in linea con il quadro normativo nazionale con particolare riferimento al:

- Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici- articoli 6, 25 e 26);
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59 Capo IV);
- Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (artt. 2-12), così come modificato dalla legge n 12/2019: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) e, recentemente, dalla legge 5 agosto 2022, n 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n 152 (Norme in materia ambientale);
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 (Codice dei contratti pubblici);
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- Deliberazione 26 novembre 2019 490/2019/I/EEL dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) concernente: "Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche".

La proposta di legge risulta compatibile anche con i principi costituzionali.

La disciplina delle grandi derivazioni per usi idroelettrici, trattando della concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua, di titolarità statale (cfr art. 822 codice civile), concerne competenze legislative statali e competenze legislative concorrenti

regionali. In particolare, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo della Costituzione, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel cui contesto rientra la disciplina degli usi delle acque, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 152/2006. L'intervento normativo, prevedendo, tra l'altro, le modalità- concorrenziali -attraverso le quali garantire l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia, rientra anche nell'ambito di intervento "tutela della concorrenza", riservato alla potestà legislativa esclusiva statale (articolo 117, comma secondo, lettera e)). Come è noto, la Corte Costituzionale ha ascritto a tale materia l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, comprensiva della tempistica delle gare, della definizione del contenuto dei bandi, nonché dell'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, in quanto volta a garantire l'accesso degli operatori economici al mercato secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale (cfr sent. n.28/2014). Come già evidenziato, la proposta di legge attiene anche alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" riservata alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, sia per il fatto che le concessioni di utilizzo dell'acqua sono finalizzate alla produzione dell'energia idroelettrica sia con riferimento alla regolamentazione della misura dei canoni previsti per lo sfruttamento delle suddette derivazioni. Secondo la Corte costituzionale, infatti, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (onerosità della concessione e proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica ricavata) mentre al legislatore regionale è riservata la fissazione del quantum, nel rispetto dei criteri generali di competenza esclusiva statale che condizionano, per ragioni di tutela della concorrenza, determinazione dei valori massimi (cfr., tra le altre, sentt.85/2015,158/2016 e 155/2020). Si evidenzia inoltre che i commi 1-ter ed 1-quater dell' articolo 12 del citato d.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani), come modificato dal citato decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, pongono a carico delle Regioni l'onere di disciplinare con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in caso di inerzia e comunque decorso il termine del 31 dicembre 2023, l'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato e la destinazione al patrimonio statale di quota pari al 10 per cento dell'importo dei canoni concessori. Risultano aver approvato una disciplina analoga a quella contenuta nella proposta di legge in esame le seguenti Regioni: Lombardia (l.r. 8 aprile 2020 n.5); Emilia Romagna (l.r. 16 dicembre 2020, n. 9); Basilicata (l.r. 26 luglio 2021, n. 29); Piemonte (l.r. 29 ottobre 2020, n 26); Friuli Venezia Giulia (l.r. 6 novembre 2020, n 21); Calabria (l.r. 23 aprile 2021, n.5), Abruzzo (l.r.9 giugno 2022, n.9); Veneto (l.r. 4 novembre 2022, n 24); legge della Provincia di Trento (l.r.7 dicembre 2022, n. 16) e Umbria (l.r. 6 marzo 2023, n. 1). I principi contenuti nello Statuto regionale risultano rispettati, con particolare riferimento Analisi della compatibilità al comma 2 dell'articolo 5 (salvaguardia, valorizzazione e fruizione dell'ambiente). dell'intervento con lo Statuto regionale Incidenza e La proposta di legge è stata elaborata tenendo in considerazione anche la legge regionale 9 giugno 2006, n. 5: "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni coordinamento delle del demanio idrico", attualmente vigente, che oltre a dettare norme comuni per le norme proposte derivazioni di acqua pubblica, disciplina anche le piccole derivazioni. con le leggi e i regolamenti regionali vigenti Verifica del possibile Sono state introdotte le semplificazioni normative ritenute opportune. utilizzo di strumenti di Semplificazione

normativa

Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter All'esame del Consiglio regionale non risultano attualmente pendenti proposte di legge in materia analoga.